

Rimodulazione delle aliquote IRPEF – commi 3-4

Da periodo d'imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro: 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
- c) oltre 50.000 euro: 43%.

Buoni pasto elettronici – comma 14

Passa da 8 a **10 euro** il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Locazioni brevi – comma 17

A partire dal 2026, pur restando confermata l'aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d'impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.

Bonus edilizi – comma 22

Si proroga a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025. Pertanto, si applicano le seguenti percentuali di detrazioni:

- **36%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
- **30%** delle spese sostenute nel **2027**.

È prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le **prime case**. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili – comma 22

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica **anche per le spese sostenute nel 2026** e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali – c. 35-41

Si ripropone il regime fiscale temporaneo di **assegnazione agevolata di beni ai soci** che, alla data del 30 settembre 2025, risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 MILANO (MI)
Tel. 0269/000.269
PEC: studiocontec@pec.studiocontec.it
C.F. / P.I. 13276090159

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331/540.622
e-mail: segreteria.legnano@studiocontec.it
<https://studiocontec.it/>

COMO

Via Fontana, 1
22100 COMO (CO)
Tel. 0331/540.622

Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci **entro il 30 settembre 2026** versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si **trasformano in società semplici** entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Si applica l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate di cui:

- la prima, pari al 60% entro il **30 settembre 2026**;
- la seconda, pari al restante 40% entro il **30 novembre 2026**.

Inoltre, si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di **estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Tassazione IRES plusvalenze su beni strumentali – commi 42-43

Vengono introdotte modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle **plusvalenze realizzate su beni strumentali**, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate diverse da quelle PEX concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

Nel dettaglio, la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in **5 quote annuali** viene mantenuta per le plusvalenze:

- derivanti dalla **cessione di azienda o ramo di azienda**, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle **società sportive professionistiche** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta – commi 44-45

È possibile affrancare, in tutto o in parte, i **saldi attivi di rivalutazione**, le **riserve** e i **fondi**, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP del **10%**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in **4 rate**, di pari importo, alle seguenti scadenze:

- per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 MILANO (MI)
Tel. 0269/000.269
PEC: studiocontec@pec.studiocontec.it
C.F. / P.I. 13276090159

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331/540.622
e-mail: segreteria.legnano@studiocontec.it
<https://studiocontec.it/>

COMO

Via Fontana, 1
22100 COMO (CO)
Tel. 0331/540.622

relative al medesimo periodo d'imposta (**30 giugno 2026**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (**30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Tassazione dei dividendi – commi 51-55

Introdotte alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Innanzitutto, viene stabilito che la **non concorrenza** alla formazione del reddito imponibile **limitatamente al 60%** del loro ammontare riguarda le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Inoltre, viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del **reddito imponibile IRPEF**, sia degli imprenditori individuali che delle società ed enti **IRES**, stabilendo alcune soglie di tassazione per:

- a) partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
- b) i titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La tassazione, in questi casi, si attesta:

- al **58,14%** per le imprese individuali;
- al **5%** per i soggetti IRES.

Le nuove disposizioni si applicano alle **distribuzioni dell'utile** di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Rottamazione quinquies – commi 82-101

È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando:

- le somme dovute a titolo di **capitale** e
- quelle maturate a titolo di **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non sono dovute, invece:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 MILANO (MI)
Tel. 0269/000.269
PEC: studiocontec@pec.studiocontec.it
C.F. / P.I. 13276090159

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331/540.622
e-mail: segreteria.legnano@studiocontec.it
<https://studiocontec.it/>

COMO

Via Fontana, 1
22100 COMO (CO)
Tel. 0331/540.622

- gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale -
- le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
- le somme maturate a titolo di aggio.

Per il pagamento è possibile versare il dovuto:

- in unica soluzione **entro il 31 luglio 2026**,

- nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli **interessi al tasso del 3% annuo**.

Rivalutazione partecipazioni – comma 144

Aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, passando dal 18% al **21%**.

Iperammortamento – commi 427-436

Viene riproposta la disciplina della **maggiorazione dell'ammortamento** per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (iperammortamento).

In particolare, il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 MILANO (MI)
Tel. 0269/000.269
PEC: studiocontec@pec.studiocontec.it
C.F. / P.I. 13276090159

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331/540.622
e-mail: segreteria.legnano@studiocontec.it
<https://studiocontec.it/>

COMO

Via Fontana, 1
22100 COMO (CO)
Tel. 0331/540.622